

Verona, 07/01/2022

Ai nostri  
spett.li Clienti

**OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO  
OCCASIONALE**

La Legge 215/2021 di conversione del Decreto Fiscale DL 146/2021, estende l'obbligo della **comunicazione preventiva ai rapporti di lavoro autonomo occasionale disciplinati dall'art. 2222 c.c.**

Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali la norma prevede, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'introduzione della comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, da parte del committente.

In caso di violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione si applica la **sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00** per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

In relazione al nuovo obbligo comunicativo, si attendono i necessari chiarimenti da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tuttavia invitiamo i clienti a comunicare preventivamente allo Studio l'eventuale avvio di contratti di prestazione autonoma occasionale al fine di effettuare la comunicazione obbligatoria.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Associato Basso – De Bortoli – Zambelli

**EFREM FERMO BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONSULENTE DEL LAVORO  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER